

STELLA MARIS MONFALCONE

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 03 novembre 2022, presso la canonica dei SS. Pietro e Paolo di Staranzano, con inizio alle ore 18,30, si è tenuta l'assemblea straordinaria dei soci della Stella Maris di Monfalcone.

Sono presenti: Erman Renzo, Formigoni Augusta, Giangasparo Anna, Alberto Mario Landri, Marseu Lauro, Milocco don Valter e Giorgio Venuti, per delega Irene Cervolini e Paolo Zuccon. Assiste il nuovo socio Glenn Torricer.

Constatata la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto, si prosegue con un momento di preghiera in ricordo del socio Nino Fragiaco come appena scomparso all'età di cento anni. Si procede quindi alla lettura della modifica dei due articoli del nuovo statuto societario, notificatici dalla Agenzia delle Entrate, che ci permetteranno così di poter accedere al nuovo registro delle associazioni.

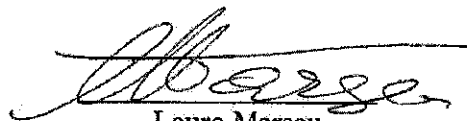
Per il punto all'articolo 9, invece della denominazione "Socio Onorario", si decide all'unanimità di usare la dicitura "Membro Onorario".

All'articolo 15 comma 6, si propone che, nel caso in cui un componente del Consiglio Direttivo dovesse decadere per qualsiasi causa, al suo posto subentrerà il primo dei non eletti; anche in questo caso i soci approvano all'unanimità.

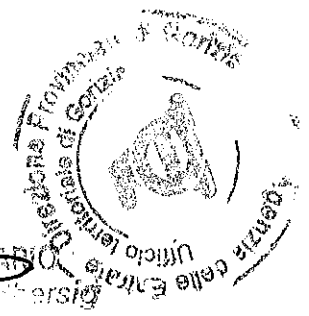
Infine si presenta ai soci la "new entry" Glenn Torricer, già socio della Stella Maris di Trieste, che desidera cooperare anche con noi.

L'assemblea si scioglie alle 19,30.

Il Presidente


Lauro Marseu

REGISTRATO A GORIZIA il 11. 11. 2022
al n. 779 vol. serie 3 Atti Privati
non autenticati.
Liquidati Euro 05210



* firma su delega del Direttore Provinciale

STATUTO ASSOCIAZIONE

STELLA MARIS MONFALCONE "EGIDIO BULLESI" ODV

Allegato 1
REGISTRATO A GORIZIA il 11.11.2022
al n. 779
Liquidati Euro
* firma su delibera
Ufficio Legale
Ufficio Provinciale
IL FUNZIONARIO
DIREZIONE REGIONALE
Friuli Venezia Giulia
2022 3 Am Privati

Art. 1 (Denominazione e sede)

1. E' costituito, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 e nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: STELLA MARIS MONFALCONE "Egidio Bullesi" ODV (di seguito nel documento denominata Associazione) ed assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.
2. L'Associazione ha sede legale in Monfalcone ed è operativa presso il porto di Monfalcone, l'eventuale spostamento della sede legale non comporta modifica statutaria e verrà effettuato con delibera del Consiglio direttivo fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione espleta la propria attività istituzionale esclusivamente nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia, privilegiando il territorio dell'Arcidiocesi di Gorizia. Potranno essere istituite, con delibera del Consiglio Direttivo, sedi secondarie sul territorio sia dell'Arcidiocesi sia della Regione; tali sedi potranno essere dotate di autonomia amministrativa, ma non di autonomia patrimoniale o giuridica.
4. L'Associazione "Stella Maris Monfalcone "Egidio Bullesi" ODV" può aderire e/o partecipare a federazioni, consorzi, comitati, enti di livello locale, regionale, nazionale ed internazionale che raccolgano associazioni ed enti con medesime finalità.
5. La denominazione Stella Maris, nonché il simbolo che la rappresenta, sono di proprietà di terzi; pertanto, l'utilizzo degli stessi è subordinato al consenso del titolare, secondo le modalità con lo stesso contrattualmente concordate.
6. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 (Statuto)

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea può deliberare eventuali regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 3 (Finalità e Attività)

1. L'Associazione, conformemente alle finalità istituzionali, è apolitica e apartitica, non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività a favore di terzi sono svolte senza distinzione di età, provenienza, genere, credo religioso.
2. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

3. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Visite a bordo delle navi ormeggiate nel porto di Monfalcone;
- Accoglienza dei marittimi presso la propria sede operativa;
- Programmazione di incontri e conferenze di diffusione delle problematiche dei marittimi;
- Programmazione di percorsi didattici in collaborazione con scuole e gruppi inerenti le problematiche della gente di mare.

Ulteriori azioni consisteranno nell'accogliere, curare ed assistere socialmente, fisicamente, materialmente, spiritualmente e moralmente i marittimi, i naviganti nonché i loro familiari e, comunque, tutti coloro che rientrino nella definizione di "gente di mare" in senso lato, favorendo l'attuarsi di iniziative di promozione sociale e di tutela dei diritti della persona, azioni caritative, educative e formative, nel rispetto della dignità della persona, con particolare attenzione ai casi di malattia, debolezza, emarginazione, sofferenza e solitudine sociale, intensificati dalle peculiari condizioni di vita e dalla lontananza dei naviganti dalla comunità familiare e sociale di appartenenza. Altresì, l'Associazione darà vita ad ogni iniziativa, secondo quanto sopra specificato, che si iscriva nel rapporto persona-benessere, concepito secondo la Dottrina Sociale della Chiesa, e quanto più specificatamente espresso nel "Motu Proprio Stella Maris" del 31.12.1997. L'Associazione riconosce l'Ufficio Nazionale dell'Apostolato del Mare, istituito presso la CEI (Conferenza Episcopale Italiana), quale riferimento per l'attività spirituale e pastorale a favore della gente di mare in collaborazione e a sostegno del Direttore diocesano dell'Apostolato del Mare.

4. Ai fini del suddetto comma 3, si intende per "*gente di mare*":

- I naviganti: coloro che al momento si trovano su navi mercantili o da pesca, e coloro che hanno intrapreso per qualsiasi motivo un viaggio in mare;
- I marittimi: coloro che, in ragione del loro mestiere, si trovano abitualmente sulle navi; coloro che lavorano su piattaforme petrolifere; i pensionati che abbiano svolto i mestieri predetti, nonché tutti coloro che lavorano nei porti;
- I familiari, i portuali e gli altri operatori: il coniuge, i figli minorenni e tutte le persone che abitano nella stessa casa di un marittimo, anche se attualmente non sia navigante (per es. in pensione); coloro che operano nel settore dell'accoglienza marittima.

5. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

6. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17, nonché tutti gli atti e le operazioni ritenuti necessari e/o opportuni, nel rispetto delle leggi dello Stato.

Art. 4 (Attività)

1. L'Associazione, in armonia con i fini istituzionali propri – anche coordinandosi con la Federazione Nazionale Stella Maris, con l'Ufficio Nazionale dell'Apostolato del Mare, in accordo con il Comitato territoriale per il "Welfare della gente di mare" e con le Istituzioni Pubbliche competenti – potrà:

- a) Realizzare e gestire, direttamente o indirettamente, ogni opera di accoglienza, assistenziale e/o ricreativa e di beneficenza a favore della "gente di mare", come accogliere ed ospitare temporaneamente la "gente di mare" in situazione di bisogno, fornendo vitto, beni di prima necessità, assistenza sanitaria, ospedaliera e post ospedaliera, e mettere a disposizione degli stessi tutti gli strumenti opportuni per agevolare i contatti con le rispettive famiglie e inoltre fornire tutti i servizi accessori di trasporto, di connessione con la città, di carattere culturale e di promozione sociale, previsti dalle convenzioni internazionali dell'ILO e dell'IMO, inerenti il welfare marittimo.
- b) Promuovere il rispetto e la dignità della gente di mare, organizzando e/o partecipando ad attività finalizzate alla conoscenza e alla diffusione delle problematiche del mondo marittimo;
- c) Promuovere la giustizia e la solidarietà fra la gente di mare, anche con interventi coordinati con amministrazioni pubbliche o organizzazioni del lavoro;
- d) Curare, diffondere e realizzare, direttamente o indirettamente, eventi culturali, studi, pubblicazioni, produzioni audio e video, su tematiche concernenti le proprie finalità istituzionali; in tal senso potrà fare ricorso ai mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni, ivi compresi stampa, radiotelevisione, sistemi multimediali e virtuali a livello locale, nazionale ed internazionale;
- e) Collaborare con Autorità diocesane, nonché con quelle comunali, provinciali regionali, nazionali ed internazionali competenti, con altre associazioni e fondazioni no profit, con aziende che vi abbiano interesse e con la rete dei servizi sociali territoriali, per l'esame e/o la formulazione di proposte su argomenti e problematiche rientranti nelle finalità istituzionali dell'Associazione;
- f) Programmare ed organizzare, esclusivamente per la raccolta di fondi finalizzati al sostegno dell'attività istituzionale e per la promozione culturale del mondo marittimo, manifestazioni culturali e/o formative, artistiche e ricreative, spettacoli e concerti, viaggi di studio, ricerche, convegni, seminari e conferenze, incontri di carattere scientifico e culturale in Italia e all'estero;
- g) Stipulare accordi e convenzioni e partecipare a Comitati, associazioni, federazioni, organizzazioni insieme ad altre istituzioni pubbliche o private italiane ed estere, che condividano e/o sostengano le finalità istituzionali dell'Associazione.

Art. 5 (Associati)

1. Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche o altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro:

- che, dopo una fase conoscitiva dell'Associazione, durante la quale esse saranno coinvolte in un percorso formativo, condividano le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle.
- Che versino la quota di adesione e la quota sociale annuale (nella misura determinata annualmente dal Consiglio direttivo).
- Che accettino integralmente il presente Statuto ed i suoi regolamenti interni.

2. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda scritta del richiedente. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il

consiglio direttivo deve entro 15 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

3. L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

4. La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea e deve essere di puro volontariato, prevedendo un effettivo impegno all'interno dell'Associazione.

5. La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

6. L'Associazione comprende due categorie di soci: Fondatori, Ordinari.

7. Sono soci fondatori dell'Associazione tutte le persone fisiche che hanno partecipato all'Atto costitutivo dell'Associazione.

8. Sono soci ordinari dell'Associazione tutte le persone fisiche, secondo le modalità dell'art. 4 comma 1 del presente statuto, la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.

9. I soci sono tutti chiamati a collaborare al buon andamento dell'associazione, a svolgere attivamente l'opera di volontariato in favore del mondo marittimo promosse dall'Associazione e ad osservare un comportamento che non danneggi gli interessi e l'immagine dell'Associazione od i suoi membri.

10. L'associazione potrà costituire una specifica sezione giovanile nel caso di un congruo numero di associati non maggiorenni. Tale sezione eleggerà al suo interno un segretario il quale fungerà da collegamento con il Consiglio direttivo.

11. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Art. 6 (Perdita della qualità di associato)

1. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione, senza oneri per gli stessi, per i seguenti motivi:

- Decesso.
- Dimissioni volontarie.
- Sopraggiunta impossibilità o non intenzione di effettuare le prestazioni programmate.
- Mancato versamento della quota associativa per un anno.
- Comportamento contrastante con gli scopi statuari, inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali.
- Per danni morali e/o materiali arrecati all'Associazione, e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

2. L'espulsione e l'esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio: contro ogni provvedimento, è ammesso ricorso al Consiglio direttivo entro 30 gg., su cui decide in via definitiva (fatto salvo il ricorso giurisdizionale ordinario) la prima Assemblea generale.

3. In caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione o di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo, il socio espulso o escluso perde automaticamente il diritto al voto, pur nelle more della decisione definitiva sul provvedimento medesimo da parte dell'Assemblea generale o degli organi di giurisdizione eventualmente aditi.

Art. 7 (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno pari diritti, doveri e dignità e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita dell'Associazione.

2. I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese dell'Associazione. L'eventuale quota associativa a carico dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. E' annuale, non rimborsabile, intransmissibile e non è rivalutabile anche in caso di recesso o perdita della qualità di socio.

3. I soci hanno diritto:

- Di partecipare alle Assemblee e di votare, direttamente o per delega, se maggiorenni e se in regola con il versamento della quota associativa dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati. I nuovi associati devono essere iscritti da almeno tre mesi.
- Di essere informati sui programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali.
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i..
- Di partecipare alle attività promosse dall'Associazione.
- Di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione.
- Di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

4. I soci sono obbligati:

- Ad osservare le norme del presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.
- A versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.
- A svolgere le attività precedentemente concordate.
- A non divulgare a terzi informazioni riservate inerenti l'associazione od i suoi membri.

Art. 8 (Volontario e attività di volontariato)

1. L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

2. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

3. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 9 (Albo dei Membri onorari)

1. L'Associazione può istituire un Albo dei membri onorari, nel quale iscrivere tutti coloro che, persone fisiche, giuridiche o enti, anche una tantum, contribuiscano, con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e materiale dell'Associazione, e siano stati considerati tali dal Consiglio direttivo.

2. Il Consiglio direttivo potrà attribuire la qualifica di Membro onorario anche a personalità del mondo sindacale, politico, scientifico e/o accademico che si siano prodigate nei campi e nelle materie afferenti all'ambito di attività associativa.

3. L'iscrizione all'Albo dei Membri onorari è gratuita e triennale e può essere rinnovata per lo stesso periodo con delibera del Consiglio direttivo. Non comporta la qualifica di Socio.

Art. 10 (Organi sociali dell'Associazione)

1. Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale.
- b) il Consiglio Direttivo.
- c) il Presidente e il Vicepresidente.
- d) Organo di controllo (se previsto).
- e) Organo di revisione (se previsto).
- f) L'Assistente pastorale.

2. Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite, hanno durata di 3 anni e possono essere riconfermate.

Art. 11 (L'Assemblea Generale)

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati dell'Associazione, soci fondatori e soci ordinari, ed è l'organo sovrano.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. Ogni associato ha diritto ad un voto, che esprime personalmente. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di una delega per ciascun associato.
4. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
5. Delle riunioni dell'assemblea e delle deliberazioni da essa assunte è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione per la consultazione a tutti gli associati secondo quanto previsto all' art. 31.

Art. 12 (Compiti dell'Assemblea)

1. All'Assemblea spetta di:
 - a) Valutare e approvare le linee generali programmatiche dell'attività associativa.
 - b) Eleggere, e/o revocare in presenza di gravi e fondati motivi, i membri del Consiglio direttivo, nel numero di volta in volta stabilito dalla stessa Assemblea.
 - c) Eleggere, e/o revocare, i soggetti incaricati della revisione dei conti e l'organo di controllo.
 - d) Valutare il lavoro svolto dal Consiglio direttivo e i risultati della gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad esso affidata, ed eventualmente deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
 - e) Approvare il conto consuntivo di esercizio, il bilancio preventivo e l'eventuale bilancio sociale.
 - f) Deliberare in merito alle richieste di modifiche statutarie proposte dal Consiglio direttivo.
 - g) Ratificare i regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo.
 - h) Deliberare circa le materie che vengano sottoposte al suo esame dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea.
 - i) Delibera sull'esclusione dei soci.
 - j) Deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione.

- k) Nominare il liquidatore o deliberare in merito alla devoluzione dei beni (in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell'Associazione).
- l) Delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

2. In occasione della trattazione di argomenti di particolare e specifica natura, l'Assemblea può invitare alla seduta esperti, collaboratori o soggetti particolarmente interessati alla vita e agli obiettivi dell'Associazione, i quali vi partecipano senza diritto di voto.

3. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Art. 13 (Convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, entro il mese di maggio, per l'approvazione del bilancio consuntivo. Negli altri casi su convocazione del Presidente, su domanda motivata e richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

2. L'Assemblea, Ordinaria e/o Straordinaria, è convocata mediante avviso nominativo, inviato per iscritto – anche con fax, telegramma, e-mail o altro strumento multimediale che certifichi l'effettivo invio e ricezione della convocazione – almeno 15 gg. prima della data della riunione all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

4. Nel casi di necessità e di urgenza, l'Assemblea può essere convocata anche a mezzo fax, telegramma, e-mail o altro strumento multimediale che certifichi l'effettivo invio e ricezione della convocazione, inviati almeno 7 gg. prima della seduta.

5. In prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita quando sia presente, in proprio o in delega, almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.

3. L'Assemblea straordinaria si riunisce ogni qualvolta deve assolvere delibere di propria competenza, nei casi di modifiche statutarie, qualora siano in gioco interessi vitali dell'Associazione e nei casi di impossibilità di funzionamento degli altri organi dell'Associazione, nonché ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario ed opportuno o venga richiesto congiuntamente da un terzo dei suoi componenti. L'Assemblea Straordinaria è valida se presenti, in proprio o in delega, due terzi dei soci.

7. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione solo ove la relativa delibera sia stata adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

8. In caso sia necessario nominare un liquidatore dei beni dell'Associazione, sarà l'Assemblea a provvedervi contestualmente alla delibera di scioglimento.

Art. 14 (Il Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo cui compete l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione, salvo quanto è imputato per Statuto all'Assemblea o ad altri organi associativi; è composto da 3 o 5 membri, maggiorenni, ed è democraticamente eletto dall'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. I consiglieri restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

2. Il Consiglio Direttivo, così formato, elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente (o Vicepresidenti, in caso di due o più sedi operative) ed il Segretario (o Segretari, in caso di due o più sedi operative).

3. E' compito del Consiglio Direttivo, oltre a quanto specificatamente previsto in altri articoli dello Statuto e salvo quanto di competenza dell'assemblea:

- a) amministra l'associazione.
- b) attua le deliberazioni dell'assemblea.
- c) predispone il bilancio di esercizio, il bilancio di previsione e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge.
- d) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, compresi contratti di collaborazione con il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci, e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio
- e) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- f) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtts,
- g) disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- h) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati, promuove e garantisce l'unità dell'Associazione;
- i) assume tutte le iniziative che ritenga necessarie o opportune per la realizzazione degli scopi statutari;
- j) propone all'Assemblea le eventuali modifiche statutarie ovvero lo scioglimento, l'estinzione, la fusione o la trasformazione dell'Associazione;
- k) fissa i regolamenti interni per il funzionamento dell'associazione;
- l) elegge il Presidente, il Vice presidente ed il Segretario;

4. I poteri del Consiglio Direttivo possono essere singolarmente delegati, dall'organo stesso, al Presidente, o ad uno o più consiglieri. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

5. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre, nei casi di eccezionale necessità ed urgenza, adottare atti rientranti tra le competenze dell'Assemblea, che sottoporrà alla ratifica dell'Assemblea medesima in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro i 30 giorni successivi. Il Consiglio Direttivo potrà, inoltre, emanare regolamenti per la disciplina interna dell'Associazione.

6. Nel caso di più sedi i Vicepresidenti hanno potere di ordinaria amministrazione, anche separata, e decisionale entro le disponibilità di Cassa del momento o entro una somma stabilita dal Consiglio stesso.

7. Ai componenti del Consiglio direttivo si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

8. Alle riunioni del Consiglio direttivo potrà partecipare, se presente, il segretario della sezione giovanile.

Art.15 (Modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, in via ordinaria, almeno 4 volte all'anno, e in via straordinaria tutte le volte che lo ritenga necessario il Presidente, ovvero lo richiedano i due terzi dei suoi componenti o il Collegio dei revisori dei conti, se nominato. Tali incontri possono anche essere fatti utilizzando qualunque strumento multimediale che certifichi l'identità di quanti vi partecipano.

2. La convocazione avviene nominativamente e per iscritto, a cura del Presidente, anche a mezzo fax, telegramma e-mail o altro strumento multimediale che certifichi l'effettivo invio e ricezione della convocazione, almeno 8gg. prima della seduta. In caso di necessità o di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche a mezzo fax, telegramma e-mail o altro strumento multimediale che certifichi l'effettivo invio e ricezione della convocazione, spedita 2 giorni prima della data della riunione.

3. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e non sono ammesse deleghe. Nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, sono conservate a cura del Presidente dell'Associazione o del Segretario, se istituito, come da art. 13, e rimangono depositate nella sede dell'Associazione a disposizione dei soci per la libera consultazione.

5. Nel caso in cui, nel corso di un mandato, vengano a mancare uno o più dei consiglieri, subentra il primo dei non eletti; ove questo non possa o non voglia accettare la carica, il secondo dei non eletti e, nel caso anche questi non possa o non voglia accettare, il terzo dei non eletti.

6. I Consiglieri nominati ai sensi del precedente comma 5 decadono dalla carica alla scadenza naturale del mandato in corso.

7. Qualora, durante un mandato, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio e si procede al rinnovo dello stesso a norma del presente statuto.

Art. 16 (Il Presidente)

1. Il Presidente, cui compete soprattutto di animare l'Associazione e di essere vincolo di unità tra tutti i membri e organismi di essa e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, ne ha la rappresentanza legale e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. Egli dura in carica tre anni e può essere rieletto. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

3. Al Presidente spetta, inoltre:

- a) proporre al Consiglio Direttivo i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;
- b) convocare e presiedere l'Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo e formularne l'ordine del giorno; svolgere l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta
- c) assumere, nei casi di necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio stesso in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro i 30 giorni successivi;
- d) curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- e) provvedere, unitamente al Segretario, alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale, da trascrivere in un apposito libro.

4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.

Art. 17 (Il Segretario)

1. Il Consiglio direttivo elegge, tra i suoi membri, un Segretario che svolga compiti di natura amministrativa ed organizzativa, con delega all'emissione di mandati di pagamento per conto dell'Associazione e con autorizzazione a ricevere pagamenti e fondi destinati alla stessa.

2. Il segretario è responsabile della custodia e conservazione dei verbali, dei libri, dei bilanci e delle documentazione contabile dell'Associazione, nonché dei verbali degli organi di cui al presente Statuto.

Art. 18 (Assistente spirituale)

1. L'Assistente spirituale, di norma, è il Sacerdote o Diacono che l'Ordinario Diocesano ha nominato come "Cappellano dell'Opera dell'Apostolato del Mare" (Cappellano del porto), come previsto dal Motu Proprio Stella Maris del 31.01.1997, è garante del rapporto con il Vescovo e della rispondenza alle sue linee pastorali.

2. L'Assistente spirituale dura in carica tre anni e può essere riconfermato, non è ipso facto socio e può richiedere l'ammissione ad associato ordinario, non ha responsabilità nel governo dell'Associazione, non può assumere incarichi.

Art. 19 (Organo di controllo)

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

3. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 20 (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

- Contributi di organismi nazionali ed internazionali e di quanti, condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell'istituzione, anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;

2. Il Consiglio Direttivo provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'ente nel rispetto del suo scopo.

3. L'amministrazione dei beni si svolge secondo le norme del diritto comune e gli orientamenti approvati dall'Assemblea, sotto la responsabilità del Consiglio Direttivo.

4. Le donazioni, i lasciti, le erogazioni di beni Immobili, se non diversamente imposto, dovranno essere ceduti entro il più breve termine possibile, nel rispetto di una logica convenienza economica.

Art. 21 (I beni)

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo conseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 23 (Esercizio finanziario)

1. L'esercizio finanziario è annuale, ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

2. Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

3. Entro il 31 dicembre, se specificamente richiesto dall'Assemblea, andrà approvato dal Consiglio Direttivo il bilancio preventivo per l'anno successivo.

4. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. E' composto dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale ed è costruito sulla base dei principi di trasparenza ed efficacia. Il rendiconto economico contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.

5. Tutti gli avanzi della gestione e/o utili verranno reimpiegati nell'attività dell'Associazione o, comunque, andranno a incrementare il patrimonio.

6. In nessun caso avanzi e/o utili possono essere distribuiti o andare a vantaggio, né direttamente né indirettamente, dei soci, degli amministratori o di coloro che, a qualsiasi titolo, svolgono attività per l'Associazione.

7. I bilancio sia comunicato anche, ex can. 325, all'Ordinario o all'Economo diocesano.

Art. 24 (Organo di Revisione legale dei conti)

1. E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 o qualora venga ritenuto opportuno dall'Assemblea; l'Assemblea Generale nomina un Revisore, scelto tra persone dotate di adeguata professionalità, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili.
2. Il Revisore dei Conti esamina i bilanci e formula in apposita relazione le proprie osservazioni e conclusioni in ordine a quello consuntivo.
3. Il Revisore dei Conti può intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea per chiedere e dare i chiarimenti del caso.
4. Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni e alla scadenza del mandato può essere riconfermato.

Art. 25 (Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 26 (Rimborsi spese)

1. Le cariche sociali dell'Associazione sono a titolo gratuito.
2. Ai membri del Consiglio Direttivo è dovuto solo il rimborso delle spese documentate eventualmente sostenute per ragioni di ufficio.

Art. 27 (Servizi di cassa)

1. Il servizio di cassa è affidato ad idoneo istituto bancario e/o servizio di Banco Posta alle condizioni economicamente più vantaggiose per l'Associazione.

Art. 28 (Dipendenti e collaboratori di lavoro autonomo)

1. L'Associazione può assumere dipendenti o giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e comunque entro i limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti e i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti di istituzioni e servizi socio-assistenziali.

Art. 29 (Assicurazioni)

1. I soci che svolgono attività di volontariato nell'Associazione sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 30 (Responsabilità della organizzazione)

1. L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
2. L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 31 (Scioglimento dell'Associazione)

1. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione, possono essere proposte dal Consiglio direttivo e approvate, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea, convocata con specifico ordine del giorno. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 32 (Libri sociali)

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

2. I libri sociali sono tenuti presso la sede legale dell'Associazione o altra sede, nelle disponibilità dell'Associazione, ritenuta idonea dal Consiglio direttivo.

3. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali entro 15 giorni dalla data della richiesta scritta formulata al Consiglio direttivo.

Art. 33 (Norme di funzionamento)

1. I regolamenti interni di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio direttivo e approvate dall'Assemblea sono consegnate ai soci congiuntamente ad una copia del presente Statuto.

Art. 34 (Sorveglianza ecclesiastica)

1 L'Associazione è soggetta alla sorveglianza dell'autorità ecclesiastica competente la quale, in circostanze speciali, se lo richiedono gravi motivi, se la sua attività diviene di grave danno oppure di scandalo, può designare un commissario, che diriga temporaneamente l'Associazione.

2 Spetta all'autorità ecclesiastica competente, nel rispetto della autonomia propria della Associazione, vigilare e fare in modo che si eviti da parte degli associati la dispersione delle forze e ordinare al bene comune l'esercizio dell'attività dell'associazione.

Art. 35 (Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 36 (Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runt medesimo.

2. A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.